



	2° pilastro – Previdenza professionale		3° pilastro – Previdenza privata	
	Previdenza obbligatoria LPP (pilastro 2a)	Previdenza sovraobbligatoria (pilastro 2b)	Previdenza vincolata (pilastro 3a)	Previdenza libera (pilastro 3b)
<b>Protezione del capitale</b>	<p>È determinante il grado di copertura della cassa pensione.</p> <p>Garanzia di pagamento stabilita per legge dell'aver di vecchiaia (anche in caso d'insolvenza della cassa pensione)</p>		<p><b>Assicurazione</b> Garanzia di pagamento stabilita per legge del capitale concordato contrattualmente/ capitale garantito in caso di vita (anche in caso di apertura di fallimento ad opera della compagnia assicurativa)</p> <p><b>Banca</b> Protezione del depositante fino a CHF 100 000 in caso di fallimento della banca. Possibilità di copertura per ulteriori CHF 100 000, se titolare di un conto previdenziale 3a.</p> <p> <b>Con la soluzione assicurativa il capitale e gli obiettivi di capitale sono coperti al 100%.</b></p>	
<b>Prestazioni di vecchiaia</b>	<p><b>Rendita</b> Ogni anno viene versata una rendita di vecchiaia pari al 6,8% (aliquota di conversione) del capitale di vecchiaia (più eventuale rendita per figli in caso di obbligo di sostentamento).</p> <p><b>Capitale</b> È possibile richiedere il versamento in soluzione unica di max 25% del capitale di vecchiaia (il resto come rendita vitalizia).</p> <p>Un prelievo in capitale deve essere richiesto entro i termini indicati nel regolamento. Se sono stati effettuati dei riscatti di anni di contribuzione nell'arco dei 3 anni precedenti il prelievo desiderato, sono da prevedere ripercussioni fiscali.</p> <p> <b>Se si opta per la riscossione della rendita, in caso di decesso l'aver di vecchiaia residuo viene assegnato alla cassa pensione, a meno che non diventi esigibile una rendita per coniugi e per orfani.</b></p>		<p>Rendita o liquidazione in capitale ai sensi delle disposizioni regolamentari. Gli interessi e l'aliquota di conversione non sono stabiliti per legge.</p> <p>Versamento unico in capitale più eventuale partecipazione alle eccedenze</p>	
<b>Interessi</b>	Il tasso d'interesse minimo LPP viene fissato dal Consiglio federale (1,0%).	Non esiste un tasso d'interesse minimo legale.	<p><b>Assicurazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasso tecnico: fissato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)</li> <li>• Eventuale eccedenza</li> </ul> <p><b>Banca</b> Interesse conformemente alla situazione di mercato individuale</p>	

	2° pilastro – Previdenza professionale		3° pilastro – Previdenza privata	
	Previdenza obbligatoria LPP (pilastro 2a)	Previdenza sovraobbligatoria (pilastro 2b)	Previdenza vincolata (pilastro 3a)	Previdenza libera (pilastro 3b)
<b>Imposte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I premi annui fino a max 20% del reddito AVS sono deducibili dal reddito imponibile</li> <li>• Le rendite riscosse sono imponibili al 100% come reddito</li> <li>• Il capitale versato è imponibile a un'aliquota ridotta, separatamente dal restante reddito</li> </ul>		<p><b>Banca e assicurazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I premi annui (in misura limitata) sono deducibili dal reddito imponibile</li> <li>• I redditi da interessi e le eccedenze sono esentasse</li> <li>• Nel corso della durata, il capitale è esente da imposta sulla sostanza</li> <li>• Il capitale versato è imponibile a un'aliquota ridotta, separatamente dal restante reddito</li> </ul>	<p><b>Assicurazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A determinate condizioni i premi annui sono deducibili dal reddito imponibile (deduzione forfetaria)</li> <li>• I redditi da interessi e le eccedenze sono esentasse</li> <li>• Il valore di riscatto di assicurazioni sulla vita è soggetto all'imposta sul patrimonio</li> <li>• La liquidazione in capitale di assicurazioni sulla vita finanziate con premi periodici è esentasse</li> <li>• La liquidazione in capitale di assicurazioni sulla vita finanziate con premio unico è esentasse solo a determinate condizioni</li> </ul> <p><b>Banca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun vantaggio fiscale</li> </ul>
<b>Privilegi</b>	Privilegio di successione, esecuzione, fallimento e fiscale		<p> <b>Nessuna imposta preventiva per le assicurazioni sulla vita</b></p> Privilegio di successione, esecuzione, fallimento e fiscale	<p> <b>Privilegi previdenziali solo per le assicurazioni</b></p> Privilegio di successione, esecuzione e fallimento (se sono beneficiari il coniuge, il partner registrato o i figli) nonché privilegio fiscale